

**Verbale di Assemblea Straordinaria della
Associazione Curiamo Insieme la Memoria ETS - ACIM**

30 Maggio 2022

Verbale dell'assemblea straordinaria della Associazione Curiamo Insieme la Memoria ETS in forma abbreviata ACIM, con sede legale in via Ettore Ponti 13 Milano, C.F. 97742850155, riunita in seconda convocazione il giorno 30 maggio 2022 alle ore 18,00 tramite piattaforma Zoom, presso l'abitazione del Presidente, essendo andata deserta la riunione in prima convocazione del 28 Maggio 2022 ad ore 23,30.

L'assemblea, convocata nei modi e termini rituali, si è tenuta in modalità a distanza sincrona, collegandosi con la piattaforma Zoom all'indirizzo trasmesso nell'avviso di convocazione, per trattare dei seguenti punti dell'Ordine del Giorno:

1. *Saluto e comunicazioni del Presidente*
2. *Relazione attività svolta*
3. *Approvazione del Bilancio consuntivo 2021*
4. *Approvazione Bilancio Preventivo 2022*
5. *Approvazione modifiche statutarie secondo quanto richiesto dagli organi competenti (Registro Unico Terzo Settore - RUNTS)*
6. *Varie ed eventuali*

Sono presenti i seguenti soci:

- Angelo Bedin
- Elisa Bedin (delega Angelo Bedin)
- Antonella Padova
- Cinzia Negri Chinaglia
- Calogero Passarello
- Dino Pancirolli
- Francesca Gambalonga
- Andreina Eleonora Arbia (delega a Gambalonga)

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il dott. Dino Pancirolli, mentre funge da Segretario il dott. Calogero Passarello.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e sono presenti n. 6 soci con 2 deleghe per un totale di 8 soci validi. Il presidente ha verificato che tutti i soci sono collegati in forma sincrona su Zoom e possono partecipare attivamente. Pertanto ai sensi del vigente statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Per la trattazione del primo punto all'OdG, ossia *saluto e comunicazioni del Presidente*, prende la parola il sig. Dino Luigi Pancirolli, il quale porge il benvenuto ai

presenti, segnala che date le sue condizioni di salute l'assemblea verrà trattata in forma breve, rinviando la trattazione dei punti relativi al bilancio consuntivo e preventivo; l'assemblea approva e passa all'approvazione delle modifiche statutarie. Per la trattazione del quinto punto dell'OdG (*Approvazione modifiche statutarie secondo quanto richiesto dagli organi competenti (Registro Unico Terzo Settore - RUNTS)*), il Presidente comunica che è stato ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per modificare nuovamente lo Statuto sociale, al fine di meglio conformarlo al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117 del 2017), anche su espresso invito della Città Metropolitana di Milano.

Si procede alla lettura articolo per articolo del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione fino ad oggi vigente. Il Presidente insieme alla consigliera Gambalunga illustra all'assemblea alcune modifiche statutarie che riguardano in particolare l'indicazione, nella denominazione sociale, del termine Associazione di Promozione Sociale abbreviato APS nell'articolo 1 comma 1; altra modifica di rilievo è la precisazione della modalità di devoluzione del patrimonio sociale nel caso di scioglimento dell'associazione (ossia chiedendo il necessario parere dell'Ufficio apposito del Registro Terzo Settore); l'ultima variazione di rilievo è la possibilità di ampliare il numero di membri del Consiglio Direttivo per permettere la presenza di membri esperti.

Al termine della lettura il Presidente pone in votazione palese lo Statuto nella sua integrità qui proposta.

L'assemblea con voto unanime delibera di **approvare** il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato dall'assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con esenzione dell'imposta di registro trattandosi di ente appartenente al terzo settore-aps, e di apportarne le modifiche che venissero richieste dalle autorità in sede di deposito dando fin d'ora per rato e valido l'operato.

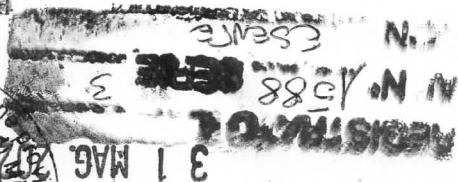
Il presidente ed il segretario vengono incaricati dalla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,20 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Letto firmato e sottoscritto in Milano 30 maggio 2022

il Presidente

il Segretario



Associazione Curiamo Insieme la Memoria

STATUTO

Art.1 - Costituzione

1. E' costituita con sede in Milano, Via Ettore Ponti 13 presso l'assoc. Arcobaleno, l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE CURIAMO INSIEME LA MEMORIA APS", in forma abbreviata ACIM APS, di seguito detta anche solo "associazione".
2. L'associazione, anche ai sensi del Codice Terzo Settore (D. Lgs. 3.7.2017, n. 117):
 - si struttura come associazione senza scopo di lucro;
 - per il raggiungimento delle proprie finalità può istituire eventuali sedi in Milano Città Metropolitana e in altre città dello Stato Italiano;
 - ha come scopo la promozione di attività volte ad aiutare persone malate di Alzheimer e patologie dementigene, loro parenti e caregivers e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs 117/2021 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Attività

L'associazione svolge le seguenti attività, ai sensi dell'art 5 del Codice Terzo Settore comma 1, lett. a) – interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, h) – ricerca scientifica di interesse sociale e i) – organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale - quali:

- a. assistere i malati, i loro familiari e i caregivers nell'ambito della Malattia di Alzheimer e patologie dementigene, nei rapporti con i servizi sociosanitari e amministrativi
- b. sostenere e promuovere la realizzazione di servizi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e patologie dementigene, dei loro familiari e caregivers proponendosi come punto di riferimento e aggregazione
- c. sensibilizzare la cittadinanza intorno alle peculiari problematiche della malattia di Alzheimer e delle patologie dementigene, al sostegno dei pazienti, delle loro famiglie e caregivers
- d. favorire la costituzione di nuovi rapporti sociali tra malati, famiglie e caregivers, nel rispetto di un approccio di attenzione globale alla persona malata e ai suoi bisogni
- e. intervenire presso gli enti pubblici e le associazioni di categoria al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari
- f. promuovere, partecipare ed attuare attività, progetti e percorsi formativi specifici, convegni e incontri scientifici rivolti ai familiari, caregivers di malati di Alzheimer e patologie dementigene e operatori sociosanitari che operano nello stesso ambito anche partecipando a bandi e gare per l'assegnazione di contributi o fondi da parte di enti locali, pubblici e/o privati
- g. promuovere e partecipare ad attività di studio e di ricerca scientifica che riguardino l'approccio sociale, le terapie non farmacologiche e la promozione globale della persona affetta da Alzheimer e patologie dementigene
- h. gestire spazi idonei allo svolgimento delle attività sociali, anche partecipando a bandi e gare per l'assegnazione di locali da parte di Enti e Fondazioni pubblici e/o privati

facilitare lo scambio di esperienze tra le strutture di offerta avviate dall'associazione e/o tra le famiglie dei soci e di altre organizzazioni o reti

che si occupano di malattie dementigene in ambito locale, nazionale ed internazionale

favorire altre forme aggregative a favore dei malati di Alzheimer e patologie dementigene, in un processo di continuità assistenziale anche dei fruitori dei Centri di Incontro e pur in presenza di aggravamento del quadro clinico

- K. attivare servizi o interventi di supporto in favore di parenti o persone con patologie dementigene, al fine di ritardare il ricovero in strutture e/o contenere i trattamenti farmacologici, avvalendosi anche di personale all'uopo incaricato, professionisti o volontari.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con centri di servizio per il volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi degli articoli 16 e 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione è apolitica e si configura come organizzazione senza fini di lucro per il sostegno e l'aiuto a malati di Alzheimer e patologie dementigene, loro familiari e caregiver.

Art. 3 – Soci.

1. Sono Soci coloro i quali sottoscrivono il presente statuto e che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo.

Possono essere soci le persone fisiche e le associazioni o organismi appartenenti ad Enti del Terzo Settore (ETS), a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art 35 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti i Soci cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - decesso;
 - indegnità intesa come colui che con il proprio comportamento o la propria indecenza offende, con ripetitività e/o continuità, la morale, i valori e i modelli di riferimento dell'Associazione tale da prevedere una delibera del Comitato Direttivo che ne sancisce la sospensione per un tempo definito dalla vita dell'associazione o la espulsione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso secondo la clausola conciliativa Art.13

Art.4 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o a farsi rappresentare per delega, a partecipare alle attività dell'Associazione e a recedere dall'appartenenza all'Associazione

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a partecipare alle attività dell'Associazione

Art.5 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore Unico dei Conti.

Art.6 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (convocazione in bacheca nella sede legale dell'associazione e/o nelle sedi di attività ordinaria e corrente svolte in favore dei soci, oppure con lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail e ogni altro mezzo informatico idoneo e deliberato dal Comitato Direttivo). L'affissione presso la sede legale è valido motivo di convocazione e non richiede altre forme pubblicitiche.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Comitato Direttivo;
 - eleggere il Revisore unico dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 18;
 - approvare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci proposte dal Comitato Direttivo.

Art. 7 - Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 o 7 membri.

2. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni volta che il Presidente o un terzo dei componenti ne faccia espressa richiesta sempre con otto giorni di preavviso, a mezzo di convocazione in bacheca nella sede legale, o altra forma quali lettera raccomandata, telegramma, o e-mail e ogni altro mezzo informatico idoneo e deliberato dal Comitato. In caso di urgenza, la convocazione va effettuata entro 48 ore con telegramma o email con ricevuta di lettura per la conferma di validità.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, a mezzo di convocazione in bacheca nella sede legale, lettera raccomandata, telegramma o e-mail e ogni altro mezzo informatico idoneo e deliberato.

4. Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

5. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere fra i propri membri o fra i soci il Presidente
- nominare il Vicepresidente
- nominare il Segretario Generale
- nominare il Tesoriere
- nominare uno o più esperti scientifici
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci i bilanci preventivo e consuntivo annuali
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci
- cancellare i soci cessati di cui alle condizioni stabilite dall'art. 3 comma 3
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza

Art.8 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo, è eletto da questo ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti, salvo quanto disposto dal precedente articolo - comma 5
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
3. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6, comma 4 e 7.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art.9 - Vicepresidente

- Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e/o di assenza e ne ha la legale rappresentanza in periodo di vacatio.

Art. 10 – Tesoriere

Al Tesoriere competono i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo,
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- provvedere alla riscossione delle entrate, alla gestione della cassa e dei conti aperti presso gli Istituti di Credito o delle Poste, o delle Fondazioni che gestiscono i fondi e i proventi delle donazioni e dei depositi di donatori versati o depositati a favore dell'Associazione;
- al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo e delle spese approvate nelle voci previste a bilancio preventivo e del Presidente per le sue autonomie direttive.

Art.11 - Segretario

1. al Segretario competono i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

Art.12 - Il Revisore Unico dei Conti

1. Il Revisore Unico dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario, rimane in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Revisore dei Conti esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Revisore dei Conti riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e a disposizione nell'Albo dell'Associazione per tutti i Soci.
5. Partecipa a tutte le adunanze degli organi collegiali senza diritto di voto.
6. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art.13 - Clausola Conciliativa

1. Qualsiasi controversia fra i soci, oppure fra uno o più soci e l'associazione o gli organi della stessa, con riferimento all'applicazione delle norme del presente statuto o di altri patti e regolamenti accettati anche in seguito dai soci e purché attinenti a diritti disponibili delle parti, sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione dell'A.S.A.C, di Milano.
- La conciliazione sarà condotta da un conciliatore indipendente nominato conformemente al suddetto Regolamento. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente dal valore della controversia.

Art.14 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un ulteriore triennio.

2. Le sostituzioni e le relative cariche sociali effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.15 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
- attività economiche e commerciali di ordine marginale e di carattere secondario e strumentale rispetto all'attività principale dell'associazione (ai sensi del CTS)

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere. Per le operazioni finanziarie sopra i 10.001,00 euro (diecimila e uno euro) queste devono essere effettuate con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Art.16 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Comitato Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.17 - Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
4. Ai sensi del Codice del Terzo Settore, si precisa che la consultazione dei bilanci e dei libri sociali è diritto di ogni socio aderente, e potrà avvenire mediante richiesta formulata almeno 7 giorni prima del termine di cui all'art 10 comma 1 o entro trenta giorni prima di ogni adunanza.

Art.18 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 19 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole di due terzi dei soci con voto attivo se convocata in seduta straordinaria in prima convocazione e della maggioranza assoluta dei soci presenti se deserta in prima convocazione, nella seduta successiva.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

